



CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE (COD. AUSA 0000235089)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA

OGGETTO: Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria – Intervento Strutturale. Fondi MIUR di cui al decreto 8 agosto 2017 n. 607. Affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità.

1.1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Città Metropolitana di Reggio Calabria	Servizio Responsabile: SETTORE 12 EDILIZIA
Indirizzo Via Aschenez n. 241	Cap: 89100
Località/Città: Reggio Calabria	Stato: Italia
Telefono: (+39) 0965 365811 - 171	Indirizzo internet: www.cittametropolitana.rc.it
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: e mail: giuseppe.bencivinni@cittametropolitana.rc.it	

1.2 INDIRIZZO AL QUALE FAR PERVENIRE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione: Stazione Unica Appaltante Metropolitana	
Indirizzo: Via Mons. Ferro 1	Cap: 89127
Località/Città: Reggio Calabria	Stato: Italia
Telefono: 0965/364276	Fax: 0965/498980
e-mail: sua@cittametropolitana.rc.it	Indirizzo internet: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it
Punti di contatto per informazione in ordine alla gara: 0965 – 498611 - 359	

1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
 Come punto 1.2).

1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
 Come punto 1.2).

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale – Settore 12 Edilizia R.G. N. 828 del 27/03/2020.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Codici appalto:	N. Gara: 7802409 CIG: 8347651B84 CUP:B31I18000170001 CPV: 71312000-8
Luogo di esecuzione dei lavori:	Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria
Oggetto (breve descrizione dell'appalto)	L'oggetto dell'affidamento consiste nell'espletamento delle attività professionali di natura tecnica riconnesse alla Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza - sia in fase progettuale che esecutiva - per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico.
Importo stimato dei lavori oggetto di progettazione	€ 1.930.000,00
Corrispettivo stimato a base di gara come meglio specificato nello schema di parcella	€ 411.080,29 Gli importi di cui sopra si intendono esclusi della Cassa di Previdenza e dell'I.V.A.
Oneri di sicurezza – non soggetti a ribasso	Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI e non sono stati stimati oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.
Cauzione provvisoria	€ 2.404,21 (2% della direzione lavori ...)

3.1 IDENTIFICAZIONE OPERE

Categorie Opere	ID. Opere	L.143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/1971	Grado di complessità <<G>>	Costo Categorie € <<V>>
STRUTTURE	S.03	VII/A	III	0,95	1.350.000,00
EDILIZIA	E.21	I/d	I/b	1,20	580.000,00

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (d.m. 17.6.2016), come da elaborato "TAV. CP".

La prestazione principale è quella relativa alla categoria ID opera S.03.

La prestazione secondaria è quella relativa alla categoria ID opera E.21.

A seguire, in forma tabellare, si riportano i corrispettivi delle prestazioni richieste che, comunque, formano oggetto di unico incarico (escludendo l'ammissibilità di offerte parziali) per un importo globale di **€ 411.080,29** oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge.

Descrizione delle prestazioni	Importo €
Progetto Preliminare (Fattibilità Tecnica Economica + Coord. Sicurezza)	30.602,15
Progettazione Definitiva + Coord. Sicurezza	150.859,18
Progettazione Esecutiva + Coord. Sicurezza	69.408,18
Direzione Lavori + Coord. Sicurezza	120.210,78
Indagini geognostiche e strutturali, prove di laboratorio ed attività di campo necessarie per la verifica di vulnerabilità sismica dell'intero edificio scolastico	40.000,00
Importo totale a base di gara	411.080,29

Le prestazioni relative alle indagini geognostiche e strutturali, prove di laboratorio ed attività di campo necessarie per la verifica di vulnerabilità sismica dell'intero edificio scolastico sono incluse nei servizi oggetto del presente affidamento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

3.2 LOTTI

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale.

4. TERMINE DI ESECUZIONE (art. 15 CSA)

L'inizio delle attività di Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e terminerà con la consegna degli elaborati dei tre livelli di progettazione. Resta inteso che l'inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti nonché alla verifica ed alla validazione del livello di progettazione inferiore.

I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico, anche ai fini della presentazione dell'offerta temporale, sono così articolati per fasi:

- **Progetto di fattibilità tecnica ed economica:** dovrà essere completato e consegnato all'Amministrazione entro il tempo massimo di **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico. Le indagini e prove, saranno programmate, progettate e dirette dall'aggiudicatario, con oneri a proprio carico e eseguite da soggetto autorizzato.

- **Progetto definitivo:** dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro il tempo massimo di ulteriori **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del R.U.P. di autorizzazione al proseguimento dell'incarico, a seguito dell'approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica.

- **Progetto esecutivo:** dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro il tempo massimo di ulteriori **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del R.U.P. di autorizzazione al proseguimento dell'incarico, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

Il termine per l'esecuzione delle prestazioni, ovvero il termine inferiore, eventualmente offerto in sede di gara, è da intendersi al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la "verifica-validazione" positiva da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione e con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

I tempi per lo svolgimento del servizio di Direzione lavori e quelli di svolgimento della funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, saranno quelli derivanti dai tempi di svolgimento dell'esecuzione dei lavori, come stabiliti nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto e come meglio specificati nel crono programma dei lavori; decorrono dalla data della sottoscrizione del disciplinare di incarico e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle opere.

In ogni caso, le attività sopra descritte dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE

Il bando, il disciplinare di gara, lo schema di disciplinare d'incarico, la determinazione dei corrispettivi e la modulistica sono disponibili sui siti <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale> (consultare anche la sezione "Chiarimenti").

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI

6.1 TERMINE PER PORRE QUESITI : entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **24/07/2020**

Con riferimento ai quesiti, gli stessi andranno inoltrati esclusivamente attraverso il portale gare telematiche <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale> , intendendosi questa Stazione Appaltante

esonerata da ogni responsabilità per quesiti e/o chiarimenti inviati con altre modalità. Le risposte saranno rese disponibili attraverso la suddetta piattaforma telematica.

6.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **03/08/2020**

Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà accettata dalla piattaforma telematica alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

6.3 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Stazione Unica Appaltante - <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>

6.4 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno **03/08/2020** alle ore **14:30** presso la S.U.A. Via Monsignor G. Ferro 1 (già via Cimino, 1)- 89127 Reggio Calabria.

6.5 PUBBLICAZIONI

G.U.C.E. (data invio 22/06/2020)	
G.U.R.I. V Serie Speciale	
Due quotidiani nazionali	Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e Il Fatto Quotidiano
Due quotidiani regionali	Il Corriere dello Sport-ed. Sicilia e Calabria e Il Giornale – ed.Sicilia e Calabria
Profilo Amministrazione aggiudicatrice	http://www.cittametropolitana.rc.it/
Profilo del Committente	https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/
Sito del Ministero delle Infrastrutture	http://www.serviziocontrattipubblici.it/
Sito informatico Regione Calabria	http://www.regione.calabria.it/
Albo on line	Città Metropolitana di Reggio Calabria
Albo on line	Comune di Reggio Calabria

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

8. CAUZIONE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le modalità previste dal disciplinare di gara, da una cauzione provvisoria pari al 2% da calcolarsi sull'importo per i servizi di direzione lavori e contabilità come determinati nello schema di parcella.

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

9. FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Finanziamento: Fondi MIUR di cui al decreto 8 agosto 2017 n. 607

Anticipazione: ai sensi dell' art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal **decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio)** è prevista, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, la corresponsione in favore dell'appaltatore di **un'anticipazione fino al 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.**

Corrispettivo: La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto, è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, applicabile in ragione di quanto previsto dall'art. 216 c. 6 del d. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Detto importo, da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante ed all'Amministrazione Committente, oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Modalità di pagamento: come previsto dall'art. 21 del CSA:

- la quota afferente la fase di progettazione, così come scaturisce dall'elaborato "Calcolo dei corrispettivi" e decurtata del ribasso offerto in fase di gara, in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, su presentazione di regolare fattura;
- la quota afferente l'attività di direzione dei lavori e CSE, così come scaturisce dall'elaborato "Calcolo dei corrispettivi" e decurtata del ribasso offerto in fase di gara, verrà corrisposto con le seguenti modalità:
 - acconti in corso d'opera, erogati in corrispondenza dei SS.A.L.L. emessi, determinati applicando al 100% del compenso professionale la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal S.A.L.L. stesso, con la trattenuta del 10% che verrà svincolata all'ultimazione dei lavori ed alla presentazione al Committente di tutta la documentazione prevista dalle vigenti norme;
 - saldo a liquidazione finale successiva all'approvazione del Certificato di Collaudo.

Il pagamento dell'onorario verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della verifica positiva della regolarità contributiva e comunque entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di acquisizione da parte del "Committente" della fatturazione emessa dal "Professionista". Qualora per la liquidazione delle competenze professionali occorresse attendere la somministrazione di fondi da parte di altri enti o istituti di credito, i suddetti termini decorrono dalla effettiva erogazione di tali somme all'Appaltante.

10. (ESONERO TEMPORANEO CONTRIBUTI ANAC) art. n. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio")

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

10.1AVCPASS

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione Appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di **carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario** per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". La registrazione avviene accedendo all'apposito Link sul Portale ANAC (Servizi disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute e indicando, dopo la registrazione, il CIG di questa procedura di gara.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

-aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibili. In particolare :

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune , mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub -associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto

controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, **per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione**, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che in conformità alla nota della Regione Calabria prot. n. 85455/2019, alla Circolare CNI 20 febbraio 2019, n. 351 ed alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6593/2018 gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia.

11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

NON SONO AMMESSI a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 d. Lgs n. 50/2016.

12. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ:

- a) *(per tutti i professionisti personalmente responsabili)*: **iscrizione all'albo professionale di pertinenza** relativamente all'attività progettuale che verrà svolta. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del d. Lgs n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e **nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- b) *(qualora si tratti di Società o consorzio)*: iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- c) *(per i professionisti singoli o associati)*: possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263;
- d) *(per le società di professionisti)*: possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263;
- e) *(per le società di ingegneria)*: possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263;
- f) *(per i consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria e per i GEIE)*: possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla proprio tipologia.

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, l'aggiudicatario metterà a disposizione un **“Gruppo di lavoro minimo”** in cui siano presenti almeno le seguenti professionalità:

- un professionista in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento);
- un professionista incaricato della progettazione e/o direzione lavori iscritto all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attività che sarà svolta ai sensi dell'articolo 24 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

- un professionista in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24 c. 5 II periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esperienza maturata nel campo della progettazione civile e strutturale;
- un professionista, geologo, responsabile della relazione geologica, delle indagini e delle prove geologiche;
- un professionista abilitato alle funzioni di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Inoltre, poiché l'intervento riguarda immobili la cui edificazione risale ad oltre 70 anni, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, è richiesta nell'ambito delle prestazioni da svolgersi anche la **“Verifica d'Interesse Culturale”**. Conseguentemente, il progetto da sottoporre all'esame della Soprintendenza dei Beni Culturali, per l'acquisizione del parere di cui all'art 21 del D.lgs. 42/2004 dovrà essere sottoscritto da un professionista laureato in architettura (Linee Guida ANAC nr. 1 Sez. IV – Art. 2.2.2.6). Fermo quanto sopra, sarà possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.

E' ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza con un o degli altri soggetti del gruppo di lavoro purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D. Lgs n. 81/2008.

Alle suindicate unità minime possono essere aggiunte ulteriori figure professionali.

Qualora in possesso dei requisiti, i professionisti costituenti il gruppo di lavoro di Direzione dei lavori e CSE possono essere le medesime figure già incluse nel gruppo di progettazione.

Ai sensi dell'articolo 24, c. 5, del Codice degli Appalti, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare :

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

Requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs n. 81/08.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, che dovrà redigere la prestazione di coordinatore della sicurezza.

Per il geologo che redige la relazione geologica:

Requisiti di iscrizione al relativo albo professionale

Il concorrente indica nelle dichiarazioni, il nominativo e gli estremi di iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

-componente di un raggruppamento temporaneo;

-associato di una associazione tra professionisti;

-socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

-dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari a **0,5 volte** l'importo a base di gara e quindi pari a **€ 205.540,14** (comprensivo di oneri e spese accessorie).

Tale requisito è richiesto al fine di verificare che i professionisti selezionati stiano effettivamente svolgendo attività professionale e siano in grado di sostenere delle anticipazioni di spesa per lo svolgimento dell'incarico nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

La **comprova** del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

-per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

-per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

-per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

12.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

a) **elenco dei servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli **ultimi dieci anni** antecedenti la pubblicazione del bando relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicati nella successiva tabella ed il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 (una) volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

Categorie Opere	ID. Opere	L.143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/1971	Importo compl. minimo per l'elenco dei servizi €
STRUTTURE	S.03	VII/A	III	1.350.000,00
EDILIZIA	E.21	I/d	I/b	580.000,00

Si specifica che :

- 1) ai sensi dell'art.8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;
- 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.
- 3) Per ulteriori specificazioni si rimanda a quanto riportato nella linea guida n. 1 dell'ANAC, cap. V.(classi, categorie e tariffe professionali)

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, **fermo restando che le quote di partecipazione al RTP non potranno eccedere le percentuali dei requisiti posseduti. La mandataria deve comunque possedere il requisito e anche assumere la quota di partecipazione al raggruppamento in misura maggioritaria.**

b) **avvenuto svolgimento di n. 2 servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati con buon esito negli **ultimi dieci anni** antecedenti la pubblicazione del bando e con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, **almeno pari a 0,50 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e ID riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categorie Opere	ID. Opere	Grado di complessità <<G>>	Importo opera €	Importo Complessivo minimo per i servizi di punta €
STRUTTURE	S.03	VII/A	III	675.000,00
EDILIZIA	E.21	I/d	I/b	290.000,00

Il requisito dei due servizi di punta proprio perché caratterizzante la qualità dell'operatore economico, **non può essere oggetto di frazionamento** tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad un singolo operatore.

Per le categorie **“Edilizia – ID E.21 e Strutture - ID S.03”**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

La **comprova del requisito di cui alle lett. a) e b)**, è fornita come di seguito indicato e resa disponibile attraverso il sistema AVCpass, ovvero, se non disponibile, prodotta dai concorrenti entro il termine richiesto dalla S.A.:

- **Per i servizi svolti per committenti pubblici** mediante le certificazioni rilasciate dagli enti committenti, nei quali sono riportate in maniera chiara: le prestazioni svolte, le categorie di cui al D.M. 17/06/2016, gli importi dei lavori, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come R.T.P.

I servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Le prestazioni valutabili per appalti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono unicamente quelle in cui esiste un progetto approvato dal committente pubblico. Non sono valutabili le prestazioni effettuate unicamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara su incarico dell'appaltatore.

- **Per i servizi svolti per committenti privati** attraverso:

- certificati rilasciati dalla committenza privata di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicati gli estremi del titolo edilizio abilitativo, le categorie delle opere e comparazione con DM, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed il loro destinatario, pubblico o privato.

In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo (per la direzione lavori).

I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata. (Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015).

Per ciascun servizio dovrà indicarsi in apposito allegato elenco committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, estremi dell'atto di approvazione, tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, tempi e livello di realizzazione dei lavori. Sono valutabili i servizi di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alle lett. a) e b), sono valutabili i servizi di cui ai punti 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle Linee Guida Anac n. 1 (aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417/2019)

In base all'art. 46 comma 1, lett. a) del Codice ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Gli importi sono da intendersi al netto di I.V.A.

Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, secondo le previsioni del presente bando-disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

Per l'inquadramento del **geologo** nella struttura di progettazione, si rinvia al punto 3 delle linee guida ANAC n. 1 aggiornate di attuazione del D. Lgs. 50/2016 (G.U. n. 69 del 23/03/2018): "la stazione appaltante deve assicurare la presenza la presenza del geologo all'interno della piu' complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa' di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime modalita' anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti. Tanto deriva dalla necessita' di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilita' che ricade in capo a tale progettista specialista".

GIOVANE PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del MIT n. 263 del 02/12/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016, in possesso di P. IVA ed iscrizione ad INARCASSA ovvero deve essere iscritto alla gestione separata INPS.

A tal fine è sufficiente che nel gruppo di lavoro indicato nella domanda di partecipazione sia contemplata la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni, senza la necessità che questi faccia parte formalmente quale mandante del RTP.

Il giovane professionista, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato anno risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Il giovane professionista può anche essere raggruppato senza obblighi di qualificazione, fermo restando che il RTP deve possedere complessivamente il 100% dei requisiti richiesti.

I requisiti del giovane NON concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti (art. 4 D.M. 263/2016).

Si precisa che il Giovane Professionista deve indicare in maniera puntuale i servizi di progettazione che saranno dallo stesso espletati.

In caso di Avvalimento:

Ai sensi dell'art. 89 del d. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è ammesso l'avvalimento per il requisito di carattere economico – finanziario e tecnico - professionale di cui il concorrente risulti carente.

Qualora il contratto preveda la messa a disposizione del requisito dell'esperienza professionale riferita allo specifico servizio oggetto dell'appalto, in virtù della Delibera ANAC n. 419/2018, il professionista ausiliario dovrà indicare:

- l'elenco del personale dedicato specificamente al servizio di che trattasi;
- dichiarazione di impegno ad eseguire direttamente il servizio con le risorse e l'organizzazione aziendale di cui dispone.

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, applicando il metodo aggregativo – compensatore . La valutazione dell'offerta tecnica avverrà distintamente per ciascuno degli elementi di tipo qualitativo di cui è composta per come meglio in dettaglio descritti nel disciplinare di gara ed i punteggi saranno attribuiti da ciascun componente della commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

I parametri di valutazione dell'offerta sono così distinti:

OFFERTE	PUNTEGGIO
Offerta Tecnica	75
Offerta Tempo	10
Offerta Economica	15
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA					
Criteri Di Valutazione		Punti Max	Sub-Criteri Di Valutazione		Punti
A.1	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	30	A1.1	Grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione	15
			A.1.2	Tipologia e grado di affinamento della progettazione strutturale	10
			A.1.3	Leggibilità e completezza della rappresentazione	5
A.2	Modalità e qualità dell'esecuzione del servizio	45	A.2.1	Profili di carattere organizzativo funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro	15
			A.2.2	Metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività esistenti negli edifici oggetto di verifica	10
			A.2.3	Azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e alle tecniche dei CAM edilizia (obbligatorie), dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l'opera..	5
			A.2.4	Modalità di interazione/integrazione con la committenza	5
			A.2.5	Inserimento elementi innovativi	5
			A.2.6	Profili di carattere organizzativo - funzionale con riferimento alle risorse strumentali messe a disposizione nell'esecuzione dell'appalto.	5
TOTALE		75			

OFFERTA TEMPO			
	Punteggio		
T	10	Riduzione temporale Sarà valutata la riduzione temporale, espressa in giorni naturali e consecutivi, del tempo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento rispetto al tempo posto a base di gara per le tre fasi progettuali e pari a giorni 135 (riduzione massima consentita del 20%).	
		TOTALE PUNTI	10

OFFERTA ECONOMICA			
	Punteggio		
R	15	Ribasso percentuale Sarà valutato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente sul corrispettivo posto a base di gara.	
		TOTALE PUNTI	15

15. INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

15.1) Costituiscono **motivi di esclusione** dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati:

a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 49 del D.Lgs 56/2017);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

15.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (**misure di prevenzione** previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (**Disposizione modificata dall'art. 80 c. 2 della legge n. 55 del 2019**).

15.3) L'esclusione di cui al punto 15.1 e 15.2 e quella di cui al successivo punto 15.5.lett.c), in applicazione delle Linee guida n. 6 Anac, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

15.4) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi (anche non definitivamente accertate ma a conoscenza ed adeguatamente dimostrati dalla Stazione Appaltante) rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La Stazione appaltante valuterà, in ogni caso, il ricorrere delle fattispecie di esclusione previste dall'art. 80 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.5) Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;

b) l'essere stato sottoposto a fallimento, o il trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186 bis del RD n. 267/1942;

c) l'essersi reso *colpevole* di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano i gravi illeciti professionali individuati nelle Linee-guida n. 6 Anac;

c-bis) l'aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) il determinarsi una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);

f-bis) il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) la mancata dichiarazione di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;

l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c. 2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;

15.6) Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

15.7) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1 e 15.2, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15. 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

15.8) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

15.9) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

15.10) Per le pene accessorie si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.11) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

È in ogni caso demandata al Seggio di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, c. 5 lett. c, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, c. 3, del Codice dei Contratti.

A tal fine, dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti giudiziari definitivi e non definitivi **riportati nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti**, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, sia quelli non ancora irrevocabili, sia quelli divenuti irrevocabili, inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nonché, ai fini della valutazione dei gravi illeciti professionali, i procedimenti penali sub iudice ancora non definiti con una sentenza o altra decisione per i reati riportati nell'art. 80 comma 1 e nelle Linee –guida Anac n. 6/2017 (art. 80, comma 5, lett.c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Per ogni provvedimento dovrà indicarsi il reato, le circostanze di fatto, l'epoca della commissione e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara *(Non devono essere dichiarati unicamente i reati depenalizzati, quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione o i reati dichiarati estinti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dopo la condanna).*

È fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2, 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o

condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

15.13) Si procederà all'aggiudicazione anche **in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;**

15.14) Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

15.15) Si **demanda** al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

15.16) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

15.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

15.18) Il contratto d'appalto, in virtù del Patto di Integrità della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con Delibera del Sindaco Metropolitan n. 5 del 30/01/2020 conterrà le clausole ivi riportate che l'o.e. con la partecipazione al bando espressamente accetta.

ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- *Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);*

- *Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.*

- *Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.*

- *Clausola contenente l'obbligo per l'appaltatore, ove tenuto, di trasmettere al committente entro 5 giorni i documenti previsti dall'art. 4 D.L. n. 124/2019 (cd. Decreto Fiscale).*

15.19) La SUA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.).

15.20) Non è ammesso il subappalto fatta eccezione, nell'eventualità fossero necessarie, per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.21) In caso di firma olografa, le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.

15.22) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 come modificati dal D. Lgs n. 56/2017 e dagli artt. 19-bis e 19-ter del D. Lgs n. 56/2017, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

15.23) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall'art. 49 lett.e) del D.L.vo n. 56/2017.

15.24) La Stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

15.25) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.).

15.26) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, si procederà all'esclusione, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'ANAC e l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

- 15.27) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
- 15.28) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 15.29) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
- 15.30) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
- 15.31) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.
- 15.32) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
- 15.33) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
- 15.34) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016 e s.m.i..
- 15.35) La Stazione Appaltante assegna all'operatore economico un termine di minimo 3 (tre) e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per la regolarizzazione delle carenze di cui al punto precedente, salvo casi di particolare complessità per i quali potrà accordare il termine massimo di 10 giorni previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 15.36) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.
- 15.37) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016 e s.m., in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
- 15.38) Il contratto, a termini dell'art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo 32. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- 15.39) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
- 15.40) Il contratto/disciplinare di incarico sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., presso la sede dell'Ente Appaltante.
- 15.41) **Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di pubblicità stimate in € 5.000,00, di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento.**

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Al fine di consentire alla S.A la gestione attraverso il Portale "Gare Telematiche" anche delle procedure tradizionali è necessario che i concorrenti si registrino compiendo la procedura di registrazione tramite l'apposito link "Registrati ora!" presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla home page del Portale.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **OPZIONI**. La lunghezza minima della password è di 8 caratteri.

Al fine di non appesantire e quindi rallentare l'esame dei contenuti della Documentazione amministrativa, gli

OO.EE. dovranno evitare duplicazioni di dichiarazioni già presenti nei modelli messi a disposizione, integrando gli stessi qualora si rendesse necessario, dandone opportuna evidenza e producendo allegati solo se indispensabili a chiarire particolari problematiche.

Si raccomanda di nominare e rendere immediatamente riconoscibili i file caricati sulla Piattaforma Telematica e di utilizzare sempre i modelli di volta in volta pubblicati nelle procedure di interesse, al fine di evitare richieste di regolarizzazione con conseguente prolungamento dei tempi di conclusione delle gare.

I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

È facoltà della Stazione Appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione- un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni inerenti la procedura di gara.

ATTENZIONE: Il sistema telematico utilizza la casella denominata garetelematiche@pec.cittametropolitana.rc.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo non è possibile fare riferimento per le operazioni di gara, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire **esclusivamente** attraverso l'apposita area riservata della piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mails inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica ed, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

La Stazione Appaltante si ritiene sin d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte dei concorrenti che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori nell'invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, utilizzo di modalità di risposta diverse da quelle attraverso la piattaforma ecc.).

Le sedute pubbliche di gara potranno svolgersi anche in maniera virtuale. Tale modalità consente a tutti gli oo. ee. partecipanti di visualizzare una serie di informazioni sull'andamento dell'apertura delle buste amministrative, tecniche ove previste, ed economiche, nonché dell'intera procedura. Gli operatori economici interessati, tra quelli che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibile dal sito <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>

Le richieste di chiarimento e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte, dovranno pervenire **esclusivamente** attraverso il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all'indirizzo <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **27/07/2020**, utilizzando l'apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale Gare Telematiche all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto al link “Chiarimenti”.

La S.U.A.M. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d'appalto, esclusivamente sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria all'indirizzo <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale> al link “AVVISI”. Le imprese sono, pertanto invitate a consultarlo per ottenere tutte le notizie attinenti all'appalto di cui trattasi (rinvio della seduta di gara, annullamento della gara, sospensione/proroga della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa, ect.).

L'esito provvisorio della procedura con l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio, nonché le informazioni di cui all'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 saranno pubblicati all'indirizzo: <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale> - Link “Esiti/Pubblicazioni”.

Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all'esito provvisorio di gara.

La Stazione Unica Appaltante e l'Ente Appaltante effettueranno, ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli artt.76, commi 3 e 5, e 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni relative all'aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.

Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di pertinenza della S.U.A.M. ed inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite **posta elettronica certificata**. A tal fine il concorrente **dovrà obbligatoriamente indicare** nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, **l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** al quale inviare le comunicazioni, i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l'indirizzo e-mail. La S.U.A.M. non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A.M. ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.

La Stazione Unica Appaltante Metropolitana non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la sottoscrizione in forma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). In caso di firma olografa dette dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

- per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati; in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i, nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Bencivinni

Responsabile del Procedimento di gara: Arch. Giovanni Pedà

Data invio alla G.U.C.E.: 22/06/2020

Il Dirigente S.U.A.M.
Dott.ssa Mariagrazia Blefari